



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott.

Presidente

dott.

Componente

dott.

Componente

dott.

Componente Relatore

dott.

Componente

DECISIONE

Premesso

- che il sig. Marco Di Nunzio ha depositato in data 15 aprile 2014 presso la Cancelleria della Corte di appello di Napoli una lista di candidati del partito denominato MOVIMENTO BUNGA BUNGA – USEI, del quale il predetto si è qualificato Presidente, sotto il contrassegno “MOVIMENTO BUNGA BUNGA – USEI”;

- che la lista non era sottoscritta da elettori, stante il conseguimento, da parte dell’USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) di un seggio al Parlamento italiano in occasione delle ultime elezioni politiche;

- che, con provvedimento del 16 aprile 2014, l’Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d’appello di Napoli non ha ammesso la lista anzidetta, in ragione del fatto che mentre, da un lato, il Di Nunzio, a dimostrazione del legittimo utilizzo del simbolo USEI, ha prodotto due atti notarili dai quali emergerebbe che dapprima il Presidente dell’USEI, sig. Eugenio Sangregorio, ha concesso l’uso del simbolo al sig. Jara Acevedo Fernando e poi quest’ultimo l’ha concesso al Di Nunzio, dall’altro l’avv. Vincenzo Carrozzino, nella qualità di segretario del partito dell’USEI e su mandato del Presidente Eugenio Sangregorio, ha diffidato l’Ufficio elettorale dall’ammettere liste recanti il simbolo USEI, perché usurpato da terzi, e lo stesso Sangregorio ha presentato alla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Roma denuncia querela in cui sostiene di non aver mai conferito ad alcuno il potere di disposizione del contrassegno del partito;

- che, in definitiva, l'Ufficio elettorale circoscrizionale ha ritenuto che dai menzionati atti "risultano elementi che inficiano la legittimazione dell'uso del contrassegno e la stessa legittimazione dei presentatori" ed ha pertanto deciso di non ammettere la lista.

Considerato

- che il sig. Marco Di Nunzio ha presentato ricorso avverso tale provvedimento, ritenuto illegittimo "per violazioni di legge nonché da eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze nonché per disparità di trattamento, in quanto al MAIE è stata concessa ammissione alle elezioni europee";

- che, pertanto, chiede che questo Ufficio annulli il provvedimento impugnato;

- che l'Ufficio elettorale circoscrizionale, in data 18 aprile 2014, letto il ricorso, ha confermato il provvedimento adottato;

- che il ricorso deve essere rigettato;

- che, infatti, si è di fronte a documentazione dalla quale emergono due rappresentazioni contrapposte in ordine alla legittimazione del Di Nunzio all'uso del contrassegno dell'USEI;

- che ciò non può che comportare la mancanza di prova di tale legittimazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Così deciso in Roma il 18 aprile 2014.

1 componenti

Il Presidente

Depositato in Segreteria

gg. 18 APR. 2014

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE

h 20.35
dico reali e
muraqu